

CAMERA DEI DEPUTATI N. 779

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Deputato VICENTINI

Annunziata il 22 settembre 1949

Norme transitorie relative ai concorsi pubblici per il conferimento di farmacie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, in dipendenza dello stato di guerra, vennero a suo tempo sospesi, con gli altri concorsi pubblici, anche quelli per il conferimento di farmacie e ciò allo scopo di salvaguardare i diritti dei professionisti richiamati alle armi i quali si sarebbero trovati nell'impossibilità di prendere parte ai concorsi stessi.

A causa del prolungarsi della guerra, si vennero però a creare situazioni preoccupanti nel ramo dell'assistenza sanitaria, tanto che gli organi competenti furono costretti ad assumere, per l'assistenza medesima, personale con nomina temporanea.

Anche per il servizio farmaceutico sotto l'assillo della necessità le autorità prefettizie furono costrette, in deroga all'articolo 105 del testo unico sulle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, a bandire concorsi per l'attribuzione, a titolo provvisorio, delle farmacie vacanti di nuova istituzione e talvolta in casi di estrema urgenza, a concedere l'esercizio di farmacie anche senza concorso.

I farmacisti così nominati provvidero all'impianto delle nuove farmacie delle quali l'apertura fu autorizzata in località periferiche con i conseguenti rischi economici che comportano l'istituzione di nuovi esercizi, non tenendo altresì conto degli altri ostacoli che ad essa si accompagnano.

Terminato lo stato di guerra, fu preveduto a ripristinare i concorsi per le farmacie e, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo che, a simiglianza degli av-

ventizi delle pubbliche amministrazioni potesse i farmacisti con autorizzazione provvisoria, in condizioni non di privilegio, ma almeno di considerazione del sacrificio da essi subito e del rischio da essi assunto, anche le sedi di assegnazione temporanea furono incluse nei bandi di concorso.

Di conseguenza i farmacisti di cui sopra corrono ora anche un'altra alea che cioè le farmacie da essi istituite siano attribuite da altro senza che i subentranti corrispondano ai predetti alcuna indennità né sia posto l'obbligo del rilievo dell'esercizio.

Da qui l'opportunità di un provvedimento legislativo che regoli equamente i rapporti sorti tra il farmacista assegnatario temporaneo, l'Amministrazione pubblica e l'eventuale nuovo assegnatario vincitore del concorso.

Non a caso si è citato il provvedimento a favore degli impiegati avventizi delle pubbliche amministrazioni perché le due qualifiche (impiegato avventizo e farmacista assegnatario temporaneo) possono essere sotto un certo punto di vista ravvicinate.

Infatti con decreti legislativi del 4 luglio 1947, n. 107, e del 5 febbraio 1948, n. 61, è stata giuridicamente ed economicamente sistemata la posizione degli impiegati avventizi, pur essi assunti durante la guerra con qualifiche di assoluta precarietà, concedendo altresì a tale categoria particolari preferenze nei concorsi per i posti di ruolo accantonati durante la guerra.

Inoltre con decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono stati riservati agli impiegati avventizi in servizio presso gli Enti pubblici locali, mediante concorso interno per titoli, i posti di ruolo disponibili e, infine, di notevole importanza per l'analogia del caso, con la legge 1° marzo 1949, n. 55, si è stabilito il trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e si sono stabilite le norme transitorie per i concorsi sanitari. In particolare con quest'ultima legge non solo si estendono al detto personale i benefici del decreto legislativo già citato n. 61 del 5 febbraio 1948, ma si prescrive fra l'altro che il servizio prestato in qualità di interino (con questa qualifica dovrebbe essere considerato il servizio effettuato dal farmacista assegnatario temporaneo) venga preso in considerazione per i concorsi di medico, veterinario, chimico ed ostetrica con speciali punteggi, anche se i concorsi medesimi siano stati già banditi alla data di entrata in vigore della legge purché non sia stata pubblicata la graduatoria.

È da riconoscere che l'Alto Commissariato per la sanità pubblica con circolare n. 153 del 16 ottobre 1948 raccomandò alle Commissioni giudicatrici di tener conto del servizio prestato dai farmacisti assegnatari temporanei; ma a parte che tale raccomandazione è

caduta praticamente nel vuoto, è mancata anche l'unicità dei criteri atta a determinare uniformemente da parte delle Commissioni giudicatrici il punteggio spettante a ciascun concorrente farmacista che si trovasse nella condizione ora accennata.

Altrettanto deve dirsi purtroppo, dell'altra raccomandazione rivolta dallo stesso Alto Commissario per l'applicazione, nei confronti dei farmacisti più volte ricordati, del disposto dell'articolo 110 del citato testo unico del 1934, concernente l'obbligo del prelievo, da parte dei vincitori dei concorsi, degli arredi, provviste e dotazioni esistenti nelle farmacie. Tale norma rimarrà certamente senza pratica attuazione se non interverrà sollecitamente una precisa disposizione legislativa a sancire l'obbligo del prelievo che dovrebbe comprendere altresì quello dei locali, nonché un equo compenso per avviamento del quale i subentranti verrebbero indubbiamente a beneficiare.

Si è pertanto ritenuto opportuno di presentare all'esame del Parlamento l'allegata proposta di legge che regola, in via del tutto transitoria, e per i casi precedentemente accennati, rapporti giuridici ed economici sorti in conseguenza del periodo eccezionale attraversato dal Paese a causa degli eventi bellici.

Si ritiene non necessario, data la loro chiarezza, illustrare le norme contenute nel provvedimento proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I farmacisti, che durante il periodo della recente guerra ebbero dalle competenti Autorità una concessione a titolo provvisorio, per l'apertura di una nuova farmacia — purché il servizio da essi prestato in tale qualità sia superiore a due anni e giudicato soddisfacente dalle suddette Autorità — avranno, nel concorso per l'assegnazione definitiva della sede per la quale ebbero l'assegnazione temporanea, il seguente trattamento giuridico.

ART. 2.

Nei concorsi per l'apertura di farmacie già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora espletati o per i

quali non sia stata pubblicata la graduatoria, nonché per i concorsi di cui sopra che saranno banditi entro un anno dalla data suddetta, il servizio prestato in qualità di assegnatario temporaneo di una farmacia sarà considerato come interino.

Pertanto nei concorsi disciplinati dall'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ciascun Commissario della commissione giudicatrice disporrà, oltre i punti stabiliti dall'articolo 9 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, di altri dieci punti per la valutazione dell'attività svolta dal farmacista in qualità di interino, di cui al precedente comma.

ART. 3.

• Nel caso che gli assegnatari temporanei non riuscissero vincitori del concorso per la assegnazione definitiva, per esclusione o per altro motivo indipendente dalla classifica riportata, il vincitore del concorso ha l'obbligo di rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio, contenuti nella farmacia o in locali annessi, di pagare un'indennità di avviamento nella misura stabilita dall'110 del citato testo unico delle leggi sanitarie, nonché di rimborsare le spese che l'assegnatario temporaneo ha dovuto sostenere per i locali, e cioè buonuscita, adattamenti, ripuliture, ecc.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.